



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA AGRIAMBIENTE ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROTEZIONE, LO SVILUPPO E LA DIFESA DELL'AMBIENTE RURALE

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di Maggio su convocazione del presidente si riunisce l'assemblea straordinaria dei delegati di "Agriambiente" Associazione Italiana per la protezione, e lo Sviluppo e la difesa dell'ambiente Rurale, Codice fiscale 97133720587, in seconda convocazione alle ore 16.00, via Google Meet on line per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto

I voti validi sono 25, delegati eletti nelle assemblee Regionali,
sono presenti 13 delegati, previa identificazione personale dei delegati.

Eletti rappresentanti delegati nell'Assemblea della Regione Sicilia:

Martorana Onofrio, Castorino Giuseppe, Mocanasu Mariana, Martorana Raffaella, Montagna Salvatore, Crivello Roberto.

Eletti rappresentanti delegati nell'Assemblea della Regione Piemonte: signor Silvio Cerrato, Galietti Daniele.

Eletti rappresentanti delegati nell'Assemblea della Regione Toscana:
sig. Ariani Pasquale.

Eletti rappresentanti delegati nell'Assemblea della Regione Liguria:
sig. Enrica Denise

Eletti rappresentanti delegati nell'Assemblea della Regione Puglia:
signor Russo Antonio.

Eletti rappresentanti delegati nell'Assemblea della Regione Campania:
sig. Parziale Antonio.

Eletti rappresentanti delegati nell'Assemblea della Regione Calabria:
Staropoli Giuseppe

A questo punto il presidente Martorana Onofrio constatata la presenza di 13 delegati su 25 e dichiara valida la seduta in seconda convocazione e chiama fungere da segretario Montagna Salvatore che accetta, si passa a trattare l'ordine del giorno: Modifiche Statutarie.

il Presidente comunica che la direzione regionale per l'inclusione sociale area welfare di comunita' e innovazione sociale, ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) ha comunicato tramite Pec la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione Agriambiente per l'ammissibilità

all'iscrizione al Registro Unico Nazionale (RUNTS); il presidente chiede al segretario di leggere tutto lo statuto avendo apportato le modifiche richieste, dopo la lettura dello stesso e dopo ampio dibattito il presidente mette ai voti la modifica dello statuto così come presentata.

Lo Statuto consta di sei pagine e 23 articoli, messo ai voti per alzata di mano, voti favorevoli 13, nessun astenuto e nessuno contrario.

Per cui si delibera, all'unanimità, l'approvazione delle modifiche dello statuto.

Si dà mandato al presidente di fare tutti gli atti necessari per la registrazione all'ufficio delle entrate e invio alle autorità competenti.

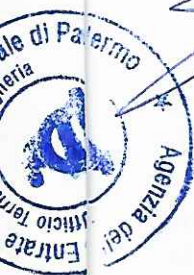
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto, che ne fa parte integrante.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:10 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Registrato a Bagheria il 31 MAG. 2023
al n. 280 Serie 3
esatto € _____

_____) originale
IL FUNZIONARIO
Maurizio Caraccioppa (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico Lodato

STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGRIAMBI ENTE

Art.1 - Costituzione

E' costituita in Roma un'Associazione autonoma e senza scopo di lucro di utilità sociale denominata " Agriambiente - Associazione italiana per la protezione, lo sviluppo e la difesa dell'ambiente rurale ETS"

Art. 2 - Sede

L'associazione ha la sede nazionale in Roma, è un'organizzazione democratica a dimensione nazionale e può istituire sedi operative periferiche, succursali e filiali su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha la durata di anni cinquanta, l'assemblea dei soci potrà prorogare alla scadenza il termine di durata, ma potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - Collaborazioni

L'associazione può collaborare con altri enti e organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali, pubbliche e private.

Art. 5 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare Soci le persone fisiche, le imprese, gli enti pubblici e private impegnati nella tutela dell'ambiente e possono diventare soci anche i minori. Nel caso di minori, la domanda di ammissione dei minori deve essere firmata dai genitori, con l'accortezza di indicare all'atto di iscrizione la responsabilità genitoriale se congiunta o disgiunta. In assenza di prova documentale idonea, relativamente al diritto di voto del minore, si conviene che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n.23228).

si presume che la domanda di iscrizione del minore alla associazione debba essere firmata da entrambi i genitori, e come anche il diritto di voto debba essere esercitato congiuntamente da entrambi i genitori.

Si esclude, per i soci, la temporaneità alla vita associativa. Purché iscritto all'associazione da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali, ogni socio ha diritto di voto e ha diritto ad esaminare i libri sociali. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

Art. 6 - Requisiti Sociali

Chiunque voglia diventare socio dell'associazione deve presentare domanda al consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo decide entro 60 giorni dalla ricezione della domanda sull'accoglimento della stessa nell'ambito delle rispettive categorie. Il rifiuto alla iscrizione può avvenire solo per gravi motivi. Il rifiuto contenente l'enunciazione dei gravi motivi dovrà essere comunicato dal consiglio direttivo, al richiedente, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione. In mancanza, la domanda si intende accolta.

Sempre comunicandone i motivi, il consiglio direttivo decide anche la esclusione degli associati morosi, inadempienti o che tengano una condotta ritenuta incompatibile con le finalità associative.



Stefano M. M. M. M.

Stefano M. M. M. M.

A pena di decadenza, la decisione di non ammissione e/o di esclusione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse di fronte al comitato di garanzia entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.

Il socio ha diritto di dimettersi dall'associazione in ogni momento.

La esclusione del socio non conferisce all'associato alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati. Altrettanto avverrà in caso di dimissioni.

Art. 7 - Scopi Sociali e Attività di interesse generale

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

- L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare promuovere, difendere e sviluppare le risorse ambientali naturali e rurali perseguendo finalità di ordine culturale e sociale

- Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;)), così come indicato nel Decreto Legislativo 117 del 03/07/2017 Art. 5 Comma 1 Lettera e);

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; così come indicato nel Decreto Legislativo 117 del 03/07/2017 Art. 5 Comma 1 Lettera f);

- sviluppare e promuovere la partecipazione dei cittadini, delle imprese, degli enti, delle istituzioni a favore della tutela e della valorizzazione ambientale con particolare interesse a favorire processi di miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali;

- difendere i diritti dei cittadini, singoli o associati, al miglioramento ed alla salvaguardia ambientale, alla salute ed all'igiene, alla valorizzazione culturale delle realtà locali ed etniche;

- valorizzare in maniera particolare le intrinseche qualità della civiltà contadina e in modo particolare delle tradizioni di costume, di dialetto e di usi esistenti;

- sviluppare iniziative tese a diffondere, tra i bambini e tra i ragazzi, gli aspetti culturali della difesa e della valorizzazione dell'ambiente naturale e dell'ambiente rurale, favorendo processi di crescita e di integrazione sociale;

- sviluppare iniziative e progetti tesi alla formazione professionale dei giovani e dei lavoratori, al fine di accrescere le competenze professionali nei campi dell'ambiente, dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del turismo e dell'artigianato;

- stipulare con enti pubblici e privati convenzioni e contratti;

- promuovere e/o gestire attività di carattere sociale, culturale, economico atte a favorire la crescita culturale in campo ambientale, ecologico, rurale, turistico, artigianale etc.;

- organizzare e gestire attività di tipo turistico per i soci ed i loro familiari;

- promuovere iniziative legislative a livello regionale, statale e comunitario atte a favorire la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse ambientali locali, nonché lo sviluppo socio economico delle comunità locali, in particolare modo delle realtà rurali e montane svantaggiate;

- promuovere la costituzione di aree protette e parchi ambientali, eventualmente anche gestire le stesse tramite le proprie strutture locali e/o specializzate;

- combattere contro le sofisticazioni alimentari e contro i vari tipi di inquinamento ambientale, attivando le iniziative legali, sociali ed istituzionali ritenute più opportune;

- promuovere e gestire iniziative di marketing e di comunicazione, di varia tipologia, nei campi dell'ambiente, della salute, dell'agricoltura, del turismo ambientale e rurale, dei prodotti agro alimentari, della cultura e delle tradizioni locali e di tutto quanto coerente e collegato a questi;

- promuovere l'associazionismo al fine di difendere i diritti dei cittadini e dei consumatori;



Salvo l'approvazione

Francesco

- promuovere analisi e ricerche di natura ambientale, salutistica, turistica, commerciale, culturale al fine di sviluppare le conoscenze e diffonderle, anche grazie alla costituzione comitati scientifici di settore deliberati dal consiglio direttivo dell'associazione;

-istituisce il Servizio di Vigilanza Ambientale, Zoofila, Ittica, Venatoria dell'Associazione coordinato da vertici Nazionali, Regionali e Provinciali, che opera principalmente nei seguenti settori d'intervento, giusto regolamento approvato con decreto dai Questori per territorio (tipo quello della provincia di Milano);

- anagrafe canina, controllo dei canili e del fenomeno del randagismo di cani e gatti, epidemie degli animali;
- servizio ambulanza veterinaria soccorso recupero trasporto animali);
- servizio di gestione strutture ricovero animali (canili/gattili);
- servizio di gestione parchi/oasi faunistici e ambientali;
- tutela di parchi e giardini, verifiche antinquinamento degli scarichi pubblici e privati, controllo delle deposizioni di rifiuti anche ingombranti, tossici e pericolosi nelle aree pubbliche e private;
- controllo della circolazione fuori strada dei veicoli a motore;
- prevenzione e repressione dei maltrattamenti degli animali;
- vigilanza sul patrimonio ittico e sulla disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marine;
- vigilanza venatoria;
- tutela della flora, dei funghi epigei e dei prodotti di sottobosco, tutela della fauna minore;
- controlli nei mattatoi circa i modi di abbattimento ed il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti;
- controlli presso gli Istituti scientifici e farmaceutici, contro la vivisezione ed il maltrattamento degli animali; la sorveglianza si estende ai luoghi di custodia e tende ad impedire il commercio illegittimo di animali destinati alla vivisezione e il commercio degli animali esotici protetti dalla legge Washington;
- servizi di Protezione Civile.

Istituisce gruppi di volontari nelle varie regioni per l'aiuto agli indigenti con opere di carità raccolta di cibo (anche per gli animali) e vestiario per essere distribuiti ai più bisognosi.

Art. 8 - Attività Accessorie

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

- L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione potrà, inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine con quella sopraindicata e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare nonché quanto altro necessario ed utile per la realizzazione diretta e indiretta dei fini sociali.



Salvo Martini

Salvo Martini

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.7 del presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

L'associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione avrà l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

In caso di scioglimento per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23. "L'Associazione avrà l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico o ad altri enti, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

Art. 9 - Struttura Organizzativa e Organi dell'Associazione Nazionale

L'associazione è strutturata a livello Nazionale con i sotto indicati organi, considerando tuttavia che il comitato esecutivo nazionale nomina un suo fiduciario regionale e provinciale.

Il fiduciario sia regionale che Provinciale organizza, a livello territoriale, la struttura della associazione tenendo in considerazione la necessaria rappresentatività e le esigenze di democrazia interna.

Sono organi dell'associazione:

L'Assemblea Congressuale Nazionale dei Soci Delegati

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente e i Vicepresidenti

Il Segretario Generale

Il Collegio dei Sindaci revisori

Il Comitato di Garanzia

Il Comitato Esecutivo

L'Organo di Controllo

L'associazione ritiene intollerabile e motivo di esclusione qualunque condotta di discriminazione di genere, ed ispira la sua condotta al rispetto reciproco tra generi, ritenendo necessario garantire la pari opportunità in ogni ambito del suo agire. Nella nomina delle cariche sociali deve essere garantito l'equilibrio di genere, e, solo in caso di impossibilità, almeno un terzo dei membri deve essere di genere femminile. Tutte le volte in cui il presidente è di genere maschile, deve essere nominato un vicepresidente di genere femminile, e viceversa. Il mancato rispetto delle quote di genere implica la possibilità di impugnare la carica elettiva entro e non oltre trenta giorni dalla proclamazione.

Art. 10 - L'Assemblea Congressuale Nazionale dei Soci

L'assemblea congressuale è costituita, dai soci delegati eletti nelle assemblee regionali dai delegati provinciali eletti nelle precedenti assemblee provinciali. Essa elegge il presidente, il consiglio direttivo nazionale dell'associazione ed il segretario generale che può essere anche amministratore e può essere scelto al di fuori del consiglio, stabilendone la natura del rapporto, determinandone in sede congressuale il numero dei membri e la sua composizione.

L'assemblea congressuale si riunisce in forma ordinaria almeno una volta l'anno su convocazione

del presidente, con avviso scritto, inviato con lettera semplice o e-mail a tutti i soci aventi diritto, con indicato l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione, sarà valida se vi saranno presenti il 51% dei soci aventi diritto, in seconda convocazione la maggioranza dei soci presenti. L'assemblea ordinaria approva i bilanci annuali e delinea le linee generali di attività dell'associazione. L'assemblea dei soci può riunirsi in forma straordinaria qualora il consiglio direttivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno il 10% degli associati.

Alle assemblee provinciali verranno eletti 1 delegato ogni 50 iscritti a partecipare alla assemblea regionale che eleggerà 1 delegato ogni 100 iscritti a partecipare all'assemblea nazionale.

- L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione ed occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione e il 51% dei soci aventi diritto al voto in seconda convocazione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

E' compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio o rendiconto, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;



- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 1 volta all'anno.

È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno.

- L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano;

- In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

- Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

- Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile tra 10 e 30 soci, che vengono eletti dall'assemblea ogni quattro anni e sono rileggebili per un massimo di due mandati.

Il consiglio direttivo elegge al proprio interno, normalmente con votazione a scrutinio segreto o con voto palese, se richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri, il Comitato Esecutivo composto di numero 4 membri e che di diritto ne fanno parte il presidente e i vice presidenti il quarto componente deve essere eletto dal consiglio, il comitato esecutivo si occuperà dell'amministrazione ordinaria che verrà ratificata alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il quorum per la validità delle riunioni del consiglio e del Comitato Esecutivo è pari alla metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

In caso di morte o di dimissioni e/o impossibilità oggettiva a svolgere le proprie funzioni di consiglieri del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, dovrà essere immediatamente convocata l'assemblea dei soci.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere immediatamente rinnovato previa convocazione della assemblea dei soci.

In tali casi la convocazione può essere fatta da qualunque socio.

Art. 12 - Amministrazione

Il consiglio direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell'associazione ed in particolare:

predisporre le bozze del bilancio di esercizio o rendiconto, da sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci;

definisce ed attua il programma annuale dell'associazione, delibera sull'ammissione e sulla decadenza dei soci comunicando le motivazioni, elegge il segretario generale, il comitato esecutivo nonché, su proposta del presidente, i fiduciari regionali e provinciali, stabilisce le quote associative



[Handwritten signature]

annue, reperisce i fondi necessari all'attività dell'associazione, amministra il patrimonio dell'associazione e ne individua la destinazione in caso di devoluzione ad altro ETS nei casi previsti dalla legge, approva il regolamento interno.

Entro il 30 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 13 - Il Presidente

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

Il presidente è eletto dall'assemblea, sceglie due vicepresidenti di cui una donna, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per un massimo di due mandati. Egli ha la rappresentanza dell'associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza che sono imposti da circostanze eccezionali con l'obbligo di informare il consiglio direttivo per la ratifica. Al fine di creare una maggiore omogeneità funzionale dell'associazione può proporre al consiglio direttivo dei coordinatori regionali e provinciali, al fine di favorire lo sviluppo territoriale dell'associazione stessa.

Art 14 - 1 Vicepresidenti

I vicepresidenti possono essere massimo due. Essi coadiuvano il presidente nell'attività ordinaria e, in caso di suo impedimento o assenza, lo sostituiscono a tutti gli effetti. Anche loro durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per un massimo di due mandati.

Art. 15 - il Presidente Onorario

L'assemblea può nominare un presidente onorario tenuto conto della particolare rappresentatività della persona.

Art. 16 - Il Segretario

Il segretario redige e conserva i verbali delle riunioni, cura gli adempimenti di natura giuridica ed organizzativa. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo in materia organizzativa con obbligo di controfirmare le delibere del Consiglio Direttivo. Può proporre al consiglio direttivo, un amministratore contabile, si incarica della tenuta della cassa e dei libri contabili provvedendo al pagamento delle fatture, redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria da sottoporre al consiglio direttivo e all'assemblea.

Art. 17 - Sindaci revisori e Comitato di garanzia

Il collegio dei sindaci revisori e il comitato di garanzia sono eletti dall'assemblea dei soci.

I sindaci revisori esplicano le funzioni stabilite dall'art. 2403 del codice civile ed in particolare verificano e controllano la regolarità contabile e finanziaria della associazione. Il collegio è composto da tre sindaci effettivi ed elegge al suo interno il presidente.

Il comitato di garanzia esamina e delibera sui ricorsi dei soci avverso le decisioni del consiglio direttivo relativi alle sanzioni disciplinari, entro sessanta giorni dal ricevimento la richiesta. Il comitato è costituito da tre membri effettivi ed elegge al suo interno il Presidente.

Art. 18 – Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 19 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati proprietà sociale, dalle quote associative e dai contributi degli associati.

Art. 20 Scioglimento dell'Associazione

- L'assemblea che delibera lo scioglimento, con un quorum di almeno i $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto, nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art- 21- Apoliticità

L'associazione proclama la sua apoliticità. Gli associati sono tenuti a non esprimere, in alcuna forma e modo, qualsivoglia attività che sia in contrasto con le finalità culturali che l'associazione si è prefissata e persegue. In caso contrario perdono la qualifica ipso iure, previo accertamento del fatto da parte del consiglio direttivo.

Art. 22 - Varie ed eventuali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



Salvo

Luca

Art. 23 – (Norma transitoria)

Clausola di non applicazione acronimo “ETS” e/o locuzione “Ente del Terzo Settore”

L'entrata in vigore del nuovo statuto è subordinato al momento della piena operatività del regime fiscale richiamando il termine disposto dall'art.104, c.2, del Codice del Terzo settore o alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

